



IMMISSIONE DI BIOMETANO IN RETE DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE

REGOLE E MODALITA' DI ACCESSO ALLE RETE COGESER



INDICE

1. PREMESSE	3
2. DEFINIZIONI	3
3. QUALITA' DEL GAS	4
4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI CONNESSIONE	4
5. CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI IMMISSIONE	6
6. PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONNESSIONE	7



1. PREMESSE

COGESER gestisce la distribuzione di gas naturale a mezzo tubazioni nei territori dei comuni di Bellinzago Lombardo, Gorgonzola, Inzago, Melzo, Pioltello, Truccazzano, Vignate appartenenti alla Città Metropolitana di Milano. Nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti, COGESER intende favorire l'immissione di biometano nelle proprie reti di distribuzione di gas valutando attentamente le richieste di accesso dei produttori e individuando in modo non discriminatorio le condizioni più favorevoli per lo sfruttamento degli apporti di gas da fonti rinnovabili a beneficio dei produttori locali e dell'intera collettività.

A tal fine COGESER ha predisposto e pubblicato le seguenti regole e modalità di accesso alla rete da parte dei produttori di biometano.

2. DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione del presente documento, si applicano le seguenti definizioni:

- **gestore di rete:** è il soggetto che gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale. Nel caso di specie COGESER SpA;
- **impianto di connessione alla rete:** è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie esclusivamente ad immettere il biometano prodotto nella rete di distribuzione del gas naturale; comprende l'impianto di consegna e misura e l'impianto di ricezione ed immissione come descritti dal Rapporto Tecnico UNI/TR 11537;
- **produttore di biometano o produttore:** è la persona fisica o giuridica che ha la disponibilità di un impianto di produzione di biometano;
- **punto di immissione:** è il punto fisico della rete in cui il gestore di rete prende in consegna il biometano reso disponibile dall'utente della rete.;
- **sistema di misura:** è il complesso di apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti:
 - a) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
 - b) il misuratore dei volumi di gas;
 - c) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
 - d) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (*flow computer*), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (*data logger*);
- **utente della rete:** è l'utilizzatore della rete di distribuzione del gas naturale che, avendo avuto accesso presso il punto di consegna secondo la regolazione dell'Autorità, ha titolo a immettere biometano in tale punto.

- **Regolamento di Connessione/Esercizio:** è il documento che disciplina le modalità di realizzazione, conduzione e manutenzione dell'impianto di connessione alla rete che il richiedente/produttore di biometano e il gestore di rete sottoscrivono all'accettazione del preventivo

3. QUALITA' DEL GAS

In attesa che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente concluda il procedimento di aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale avviato con la deliberazione 239/2017/R/GAS, le specifiche di qualità cui fare riferimento per il biometano da immettere in rete, coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione 46/2015/R/GAS, sono quelle stabilite dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 "Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico – fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare", dall'articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013 e dal rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016, "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale" e s.m.i.

Le concentrazioni dei composti/elementi contenuti nel biometano dovranno attestarsi pertanto entro la soglia di ammissibilità pari al limite massimo riportato nel citato rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016.

Relativamente all'odorizzazione, l'immissione di biometano è consentita a condizione che lo stesso sia odorizzabile secondo il medesimo rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016 e non presenti condizioni chimico/fisiche tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI CONNESSIONE

Perché sia ammessa alla valutazione una richiesta di connessione alla rete di distribuzione da parte di un produttore di biometano sono richiesti i seguenti dati minimi:

- 1) Identificazione del richiedente e del produttore di biometano, se diverso dal richiedente (dati anagrafici e societari del richiedente/produttore, richiesta di connessione);
- 2) Caratteristiche dell'impianto di produzione di biometano, sua ubicazione con documentazione cartografica idonea a evidenziare le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato a insistere; copia dell'atto notarile da cui risulta l'intestatario e visura catastale delle particelle dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere;
- 3) date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto;
- 4) data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano;

- 5) documentazione attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di biometano con estratto dei documenti di pianificazione urbanistica atta ad evidenziare la compatibilità della destinazione d'uso del terreno con la costruzione ed esercizio dell'impianto. Qualora il produttore fosse persona diversa dal proprietario del terreno: titolo d'uso del terreno (contratto d'affitto, comodato d'uso, etc.). Autocertificazione con dichiarazione di impegno ad ottenere e fornire copia al gestore di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto entro la data prevista per l'avvio lavori di cui al punto 3) e tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'impianto entro la data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto di cui al punto 4)
- 6) schema dell'impianto di produzione, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto stesso secondo il rapporto tecnico UNI/TR 11537 e la legislazione vigente.

In caso di immissione di biometano in rete tramite carro bombolaio, lo schema dell'impianto di produzione, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione e della messa in sicurezza secondo il rapporto tecnico UNI/TR 11537 e la legislazione vigente.

In entrambe le casistiche Planimetria generale dell'impianto, corografia con ubicazione dell'impianto e una relazione tecnico-illustrativa che riporti almeno i dati seguenti:

- caratteristiche tecniche dell'impianto (matrici di produzione del biogas, descrizione funzionale dell'impianto, modalità di gestione, etc.);
 - portata oraria minima di immissione;
 - portata oraria massima di immissione;
 - Volume medio di produzione annua previsto;
 - profili medi previsti di immissione:
 - profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di massima produzione;
 - profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di minima produzione;
 - profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di produzione media;
 - profilo annuo, con valori medi giornalieri delle portate di immissione;
- 7) Oltre a quanto sopra il richiedente ovvero tramite lui il produttore, se persona diversa dal richiedente, è tenuto a presentare contestualmente alla richiesta:
 - a) impegno all'adesione da parte del richiedente al Regolamento di Connessione e impegno a far sottoscrivere al produttore il Regolamento di Esercizio del gestore pena la perdita del diritto di immettere biometano in rete da parte dell'impianto di produzione oggetto di richiesta di connessione.
 - b) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la rispondenza dell'impianto al Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
 - c) apposita dichiarazione con cui il produttore si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla UNI/TR 11537;
 - d) l'assenza di condizioni di composizione tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche utilizzabili sulla rete di distribuzione attraverso le prove previste al punto 12 della UNI/TR 11537 .



In relazione alla precedente lettera b) l'accertamento da parte di COGESER di cui alla Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 46/2015/R/GAS, art.2, comma 2, si intende assolto con l'acquisizione della predetta dichiarazione sostitutiva. Resta fermo che in tutti i casi COGESER non risponde della veridicità e della accuratezza delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente. In sede di presentazione della richiesta il richiedente e il produttore, se persona diversa, dovrà altresì dichiarare di essere consapevole e di accettare che COGESER potrà negare la connessione, ovvero provvedere all'immediata intercettazione dell'immissione del biometano, in tutti i casi in cui rilevi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetta (o potrebbe non rispettare) le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni richieste dalla legislazione e dalla normativa pro tempore vigente. COGESER potrà altresì negare la connessione ovvero provvederà all'intercettazione sopra descritta anche qualora, a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti risultasse il mancato possesso del requisito di cui al citato art. 2 comma 2 della Delibera 46/2015/R/GAS, fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità.

5. CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI IMMISSIONE

Il punto di immissione del gas viene identificato da COGESER sulla base delle seguenti valutazioni:

- 1) individuazione del/degli impianto/i di distribuzione geograficamente più prossimo/i al sito di produzione.
- 2) Per ognuno degli impianti di cui al punto precedente, COGESER individua il profilo annuo dei valori medi giornalieri di potenziale immissione di biometano nell'impianto di distribuzione tale da garantire la sicurezza e la continuità della gestione sulla base della conformazione dell'impianto, dell'utenza allacciata e tenendo conto delle eventuali precedenti richieste di immissioni di biometano. Le richieste di immissione pervenute entro un intervallo di trenta giorni sono considerate come contemporanee ai fini della individuazione del profilo annuo di immissione disponibile per ciascuno dei richiedenti. Nei casi in cui il profilo di immissione di biometano comunicato dal richiedente non è mai superiore al profilo precedentemente definito, l'impianto di distribuzione in esame è compatibile con l'immissione di biometano.
- 3) In alternativa, qualora il produttore si impegni ad accettare un profilo di immissione comunque compatibile con quanto definito al punto precedente, l'impianto potrà essere considerato ammissibile.
- 4) Per gli impianti di distribuzione che superano la verifica di compatibilità di cui al punto precedente, COGESER individua le condotte, facenti parte delle linee dirette, potenzialmente idonee all'immissione di biometano sulla base del profilo ammissibile, in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle normative tecniche in essere.
- 5) A seguito delle analisi di cui al punto precedente, qualora siano presenti condotte idonee a ricevere la potenziale immissione di biometano, COGESER individua il/i punto/i ottimali di immissione di biometano sulle condotte, sulla base delle condizioni locali di accesso ai luoghi e delle condizioni di posa.

- 6) A seguito delle analisi di cui al punto precedente, qualora la richiesta sia giudicata ammissibile, COGESER comunica al richiedente l'ubicazione del/i punto/i di immissione nell'ambito dell'invio del preventivo di spesa di cui all'art. 9, punto 9.2 della Del. 46/2015/R/GAS. In caso contrario COGESER comunica al richiedente l'esito e la motivazione della valutazione di non ammissibilità di cui all'art. 9, punto 9.1 della Del. 46/2015/R/GAS.

La rete di distribuzione è caratterizzata da estrema variabilità di consumi dovuta a variazione stagionale, giornaliera e oraria dei volumi prelevati dalle utenze e potenziale apertura/chiusura/riapertura di utenze.

L'immissione di biometano su una rete di distribuzione può essere soggetta ad istantanea interruzione, sia da parte del produttore che da parte COGESER (art. 2.4 dell'allegato A Del. 46/2015/R/GAS), causando problemi di alimentazione e/o sbalzi di pressione alle utenze creando problemi sotto il profilo della sicurezza e della continuità di servizio. Ai fini della corretta continuità di erogazione, l'alimentazione tramite biometano non deve mai sostituirsi completamente all'alimentazione tramite RE.MI. COGESER stabilisce le modalità di immissione (pressioni e portate) al fine di garantire la sicurezza e la continuità della gestione, sulla base della conformazione dell'impianto e dell'ubicazione del punto di immissione. Inoltre, l'immissione di biometano dovrà avvenire sulla porzione di rete costituita da linee dirette. In nessun caso la connessione alla rete è da intendersi come non interrompibile; nell'esercizio e manutenzione della rete e per aspetti legati alla sicurezza e alla qualità del servizio di distribuzione ai clienti finali, COGESER potrà interrompere la connessione o ridurre l'immissione con o senza preavviso. Il produttore dovrà pertanto dotarsi di attrezzature e procedure necessarie a gestire queste eventualità.

6. PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONNESSIONE

La richiesta di connessione è presentata a COGESER dal produttore di biometano direttamente, o mediante il futuro utente della rete, per singolo impianto di produzione di biometano, e deve contenere almeno gli elementi indicati al precedente punto "Criteri di Ammissibilità delle richieste di connessione".

Unitamente alla richiesta di connessione il richiedente effettua a COGESER il versamento di € 2.000,00 (importo aggiornato annualmente) quale "*cauzione per la richiesta di preventivo di connessione alla rete di distribuzione di gas per l'immissione di biometano*".

Qualora il richiedente non dia seguito alla richiesta di realizzazione, la cauzione è trattenuta da COGESER.

Nella richiesta di connessione il richiedente esercita le facoltà previste dalla Del. 46/2015/R/GAS. Il produttore di biometano, inoltre, è responsabile dell'installazione e della manutenzione degli impianti di misura della qualità e della quantità del gas immesso in rete. Detti impianti di misura vanno realizzati in coerenza alla normativa tecnica vigente e in accordo col gestore, che conserva il diritto di accesso e verifica dello stato di conservazione e manutenzione. In caso di immissione in rete mediante l'utilizzo di carro bombolaio, il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura e della quantità e qualità del biometano nel punto di immissione è il gestore di rete.



Ricevuta la richiesta di connessione contenente i documenti indicati nei punti da 1) a 7) dei “Criteri di ammissibilità delle richieste di connessione” del presente documento, COGESER provvede a svolgere le attività sopradescritte per la localizzazione del punto di immissione.

Entro 60 giorni dalla richiesta COGESER ed il Richiedente concordano l’ubicazione del Punto di immissione sottoscrivendo un apposito Verbale. Ove non sia possibile per COGESER contattare il soggetto Richiedente ai recapiti da questo indicati ovvero non sia comunque possibile concordare con lo stesso o identificare il Punto di immissione la richiesta verrà considerata decaduta.

Identificato l’impianto di connessione come collegamento dall’organo di presa presso l’impianto di produzione e purificazione al punto di immissione in rete concordato, il gestore di rete provvede ad elaborare il progetto dell’allacciamento e ad effettuare la stima sia dell’investimento necessario alla sua realizzazione sia i tempi necessari al suo completamento. Il progetto comprende gli impianti funzionali all’allacciamento in considerazione della capacità richiesta e della consistenza impiantistica della rete cui il Punto sarà allacciato, ivi compresi, nel caso di immissione in rete di biometano tramite carro bombolaio, del progetto e della stima dell’investimento per la realizzazione dell’impianto di misura.

Nel progetto sono compresi gli opportuni apparati per il monitoraggio della qualità del gas e per l’intercettazione del gas necessari a COGESER ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni di verifica e controllo per la sicurezza delle reti e del servizio, inclusi dispositivi automatici di intercettazione.

Entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di connessione, ai sensi dell’articolo 9.1 lettera a) della deliberazione 46/2015/R/GAS, COGESER provvede a comunicare al Richiedente eventuali motivi di inammissibilità della richiesta ovvero, ai sensi della lettera b), l’ammissibilità della stessa, trasmettendo in tal caso la relativa offerta di allacciamento derivante dalla valutazione tecnico-economica di cui sopra.

L’accettazione del preventivo da parte del Richiedente avviene mediante la sottoscrizione del Regolamento di Connessione/Esercizio che identifica gli obblighi e le responsabilità del Richiedente/Produttore e del Gestore della rete in ordine alla realizzazione, alla conduzione e alla manutenzione dell’impianto di connessione alla rete.

All’accettazione del preventivo il richiedente rilascia una garanzia in forma di fideiussione bancaria, ovvero di deposito cauzionale, a copertura delle spese previste per la realizzazione dell’impianto di connessione alla rete ai sensi dell’Art. 15 della Del. 46/2015/R/GAS.